

Initium sapientiae timor Domini:
**la problematica presenza dei docenti dell'Università Cattolica
nelle commissioni di concorso pubblico
per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico***

di Luciano Zannotti **
(28 marzo 2014)

SOMMARIO: 1. Come introduzione – 2. Lo status dei docenti dell'Università Cattolica – 3. I docenti dell'Università Cattolica e l'accettazione del suo orientamento religioso – 4. L'Università Cattolica nel sistema universitario e la partecipazione dei suoi professori alle commissioni di concorso per l'idoneità alla docenza nelle pubbliche Università – 5. L'oggettività della ricerca scientifica e l'ideologia cattolica.

1 - Come introduzione

Nella vasta opera di George Steiner spicca come un cammeo il romanzo breve "Il correttore", nel quale il protagonista, soprannominato anche il Professore, rappresenta una leggenda nell'ambito cui appartiene per la precisione e la meticolosità che impiega nella ricerca e nella correzione dei refusi in ogni tipo di testo stampato. Eliminare i refusi per lui, severo censore e strenuo difensore della tradizione linguistica, non è solo una questione professionale ma una vera e propria scelta di vita per cercare di mantenersi coerente rispetto all'ideologia marxista alla quale aderisce senza alcuna esitazione, per avvicinarsi a quella esattezza utopica propria di una dottrina che - intesa nel suo significato più ortodosso - aveva il compito di correggere gli errori della storia. Intanto, fuori dai confini del suo lavoro ordinato e metodico, il mondo è in fase di profonda trasformazione, attraversato da un terremoto politico, sociale e culturale con il crollo del Muro di Berlino, lo sgretolamento dell'Unione Sovietica, la fine del Partito Comunista¹.

2 - Lo status dei docenti dell'Università Cattolica

Ricorda Anna Talamanca che mentre l'origine dell'Università Cattolica si collega alla politica ecclesiastica del regime fascista e alla sua legittimazione avvenuta con la riforma Gentile, lo sviluppo della stessa

* L'articolo è già apparso in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2014.

¹ G. STEINER, *Il correttore*, Milano, Garzanti, 2011.

Università Cattolica deve ritenersi connesso al pluralismo culturale e scolastico poi garantito dalla Costituzione².

Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (recepito nel Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) ammetteva le università libere riconosciute nel sistema universitario nazionale e le abilitava a rilasciare titoli equipollenti a quelli delle Università statali: l'istruzione superiore ha il fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ed è impartita oltretutto nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori, anche nelle Università e negli Istituti superiori liberi riconosciuti, stabiliva il R.D. del 1923 all'art. 1 (art. 1 del R.D. del 1933), precisando all'art. 98 (art. 199 del R.D. del 1933) che alle Università e agli Istituti superiori liberi dovevano applicarsi le stesse norme riguardanti le Regie Università e i Regi istituti superiori, e all'14 (art. 62 del R.D. del 1933) che dovevano considerarsi parificate le condizioni giuridiche dei relativi professori. Su questa base veniva emanato il R.D. 2 ottobre 1924, n. 1661 con il quale si istituiva l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si approvava il suo statuto ("l'Università cattolica è retta dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario", art. 1 dello statuto).

Lo *status* giuridico dei professori dell'Università Cattolica è dunque fin dall'inizio uguale a quelli degli altri professori universitari. Il nuovo statuto dell'Università Cattolica, approvato nel 1996, lo afferma esplicitamente nell'art 46 dove dispone che "lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Università Cattolica sono disciplinati dalle disposizioni di legge concernenti i professori di ruolo e i ricercatori universitari delle Università statali". La condizione giuridica dei docenti dell'Università Cattolica è equiparata a quella dei colleghi delle Università statali: vale per tutti il medesimo regime giuridico che non solo riguarda l'assunzione per pubblico concorso ma anche – per ciò che qui ci interessa – la possibilità di partecipare a loro volta alle commissioni concorsuali³.

3 - I docenti dell'Università Cattolica e l'accettazione del suo orientamento religioso

² A. TALAMANCA, voce *Università degli studi*, II) *Università e istituti superiori di istruzione confessionali*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXII, Roma, Treccani, 1994.

³ A. M. PUNZI NICOLO', voce *Università confessionali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 860; M. MANCO, *La libertà dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza)*, in www.olir.it, p. 9; A. MANTINEO, *Le Università Cattoliche nel diritto della Chiesa e dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 128.

Nel rispetto di un sistema di reclutamento unico a livello nazionale, l'Università Cattolica si avvale non solo degli aspetti generali connessi al principio di autonomia riconosciuta ad ogni istituzione universitaria, che consente di determinare liberamente quantità e diversità dei ruoli del proprio personale docente⁴, ma anche del carattere più accentuato di questa autonomia ad essa attribuito, che permette di fissare regole particolari rispetto alle procedure di nomina dei suoi docenti.

La protezione dell'indirizzo confessionale dell'Università Cattolica è assicurato proprio dal meccanismo di nomina dei docenti per i quali, come noto, nell'Accordo di revisione del 1984, confermando sostanzialmente il Concordato del 1929, si stabilisce un regime speciale che prevede sotto il profilo religioso il gradimento dell'autorità ecclesiastica (art. 10, comma 3)⁵. A questa condizione per gli insegnanti di discipline "pertinenti la fede e la morale" si aggiunge l'obbligo di emettere la "*professio fidei*" disciplinata dalla Chiesa nel can. 833 e nella Lettera apostolica *Ad tuendam fidem* del 1998⁶, mentre a tutti i docenti all'atto dell'incarico è richiesto di sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a rispettare il Codice Etico dell'Università Cattolica approvato nel novembre del 2011 (*dichiaro di conformare il mio comportamento alle regole espresse nel Codice Etico...*), "per garantire – come sta scritto nel suo Preambolo – insieme a una ricerca scientifica originale e rigorosa, un'istruzione superiore adeguata e un'educazione informata ai principi del cattolicesimo".

L'intento di questa ultima precisazione contenuta nel Codice Etico è chiaro: introdurre la sottile e tuttavia poco sostenibile distinzione tra libertà di ricerca e libertà di insegnamento (piena la prima, condizionata la seconda) per cercare di limitare il più possibile l'ambito di inconciliabilità tra fede e cultura e legittimare così la presenza dell'Università Cattolica all'interno di un sistema generale di formazione universitaria governato dal principio di laicità. In realtà la disciplina concordataria dell'Università Cattolica, lo statuto⁷ ma soprattutto le

⁴ Sul punto vedi G. ROVATI, *Un profilo delle Università "di tendenza"*, in *Organizzazioni di tendenza e formazione universitaria*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 84.

⁵ In argomento vedi da ultimo L. PEDULLA', *Il "gradimento" dell'autorità ecclesiastica costituisce presupposto di legittimità della nomina del docente dell'Università cattolica del sacro Cuore*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 3, pp. 788-803.

⁶ A. MANTINEO, *op. cit.*, pp. 34-36.

⁷ L'Università Cattolica fornisce "una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma di sapere" ma "secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, *conformemente* ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cristianesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà" (art. 1 dello statuto); "l'attività di insegnamento presso l'Università Cattolica comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa" (art. 44 dello statuto).

vicende di dissenso interno che l'hanno riguardata anche di recente⁸ testimoniano la ferma intenzione della Chiesa e dell'autorità accademica dell'Università Cattolica di mantenere il controllo su ogni aspetto che riguardi l'indirizzo confessionale e tradizionale dei suoi studi. Non è un caso, quindi, che l'Università Cattolica sia definita come università *ideologicamente qualificata*⁹ in quanto il suo carattere si riflette non soltanto sui contenuti dell'insegnamento ma anche su tutti gli aspetti ad esso connessi¹⁰.

Lo confermano i documenti della Chiesa e in particolare la Costituzione apostolica *Ex corde Ecclesiae* di Giovanni Paolo II dove egli scrive che nell'Università Cattolica "il cattolicesimo è presente in modo vitale" in quanto gli ideali, gli atteggiamenti e i principi cattolici devono permeare ogni attività che la riguarda. D'altra parte – come osserva lo stesso pontefice – "ciascuna disciplina accademica, se condotta in maniera veramente scientifica e secondo le leggi morali, non può trovarsi in reale contrasto con la fede", "ragione e fede devono convergere nella scoperta di una sola realtà totale che ha la sua origine in Dio". L'obiettivo è dunque quello di ritrovare l'unitarietà del sapere, possibile unicamente in una visione ispirata dalla dottrina cristiana. Perciò ogni Università Cattolica ha l'obbligo di "mantenere con la Chiesa un rapporto che è essenziale alla sua identità istituzionale" - ricorda sempre Giovanni Paolo II - da cui discende "la fedeltà al messaggio cristiano, il riconoscimento e l'adesione all'autorità magisteriale della Chiesa in materia di fede e morale". Solo così l'Università Cattolica può assolvere alla sua funzione che è quella di rappresentare "una presenza pubblica, costante e universale del pensiero cristiano in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore, e inoltre a formare tutti gli studenti, in modo che diventino uomini e donne veramente insigni per sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società e a testimoniare la loro fede di fronte al mondo"¹¹. Per la Chiesa l'Università Cattolica è dunque veicolo di divulgazione della cultura

⁸ Vedi **M. CROCE**, *Il "caso Lombardi Vallauri" dinanzi alla C.e.d.u.: una riscossa della libertà della scuola?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2010; **M. MANCO**, *op. e loc.cit.*; **F. ONIDA**, *Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica*, in www.olir.it; **M. TOSCANO**, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010; **L. ZANNOTTI**, *Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l'ennesimo caso di dissenso dentro l'Università Cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, pp. 1057-1077.

⁹ Così per esempio **A. TALAMANCA**, *op. e loc. cit.* e **A. M. PUNZI NICOLO'**, *op. e loc. cit.*, p. 861.

¹⁰ "I docenti, il personale amministrativo tecnico e sanitario e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unità e l'identità cattolica dell'Università" (art. 10 dello statuto).

cattolica tradizionale e strumento di formazione di una classe dirigente ispirata alla dottrina cattolica tradizionale.

4 - L'Università Cattolica nel sistema universitario e la partecipazione dei suoi professori alle commissioni di concorso per l'idoneità alla docenza nelle pubbliche Università

Il modello pluralistico contenuto nella Costituzione trova in materia di istruzione una realizzazione particolarmente significativa e tuttavia pure assai problematica. Qui, come noto, il principio pluralista si attua nella duplice dimensione di pluralismo nelle istituzioni pubbliche, fondato sulla laicità e sulla coesistenza paritaria delle varie concezioni del mondo, e di pluralismo delle istituzioni private, a garanzia della loro libertà di impresa e a tutela della loro identità. Il rapporto pubblico/privato viene dalla Costituzione definito in termini dialettici, prevedendo eventualmente strumenti di collegamento ma prefigurando in ogni caso una gerarchia funzionale tra i soggetti che sono concretamente impegnati in questo delicatissimo settore. A tal proposito giova ricordare che, pur in presenza di un costante indirizzo della giurisprudenza e di un diffuso convincimento della dottrina tendenti a riconoscere la soggettività di diritto pubblico alle Università libere e in particolare all'Università Cattolica, c'è anche chi sostiene la necessità di riconsiderare questa qualificazione alla luce delle novità introdotte nel quadro legislativo (in materia di autorizzazione a rilasciare titoli di studio con valore legale) e delle sentenze della Corte Costituzionale (che riconducono sul piano privatistico ciò che è espressione del pluralismo sociale)¹². Ma ancora più significativa appare l'osservazione per cui in fondo risulta irrilevante il fatto che un'istituzione culturale sia di natura pubblica o privata perché anche i privati possono svolgere attività di servizio pubblico: secondo questo orientamento di pensiero ciò che è davvero in discussione è la possibilità di definire servizio pubblico un'attività connessa al sistema pubblico dell'istruzione e concessa al privato quando essa, sfuggendo dal rispetto di uno dei principi basilari di quel sistema, non abbia il carattere istituzionale di neutralità e sia invece ideologicamente caratterizzata¹³. D'altra parte, come altri hanno giustamente rilevato, è proprio nella dimensione di istituzione "senza

¹¹ La Chiesa non può fare a meno delle istituzioni che sono necessarie alla sua visibilità e alla sua missione nel mondo, scrive G. DE ROSA, in un periodo tumultuoso per la storia del nostro paese e rispondendo alle accuse di chiusura culturale dell'Università Cattolica (*E' ancora valida, oggi, l'Università Cattolica?*, in *La Civiltà Cattolica*, 1968, q. 2839, p. 46).

¹² L. FERRARA, *Le Università "libere: enti pubblici di dubbia costituzionalità o enti privati autorizzati?*, in *Ente pubblico ed enti pubblici*, a cura di V. Cerulli Irelli e G. Morbidelli, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 276-310. In argomento vedi anche A. MANTINEO, *op. cit.*, pp. 139 ss.

condizione” dell’Università che risiede il senso più profondo della garanzia di autonomia ad essa accordata dalla Costituzione¹⁴.

In questo contesto incerto e in ogni caso problematico relativo al rapporto fra Università Cattolica e sistema universitario si inserisce la questione della partecipazione dei docenti dell’Università Cattolica alle commissioni di concorso per l’idoneità alla docenza nelle pubbliche Università. Sull’argomento, a quanto risulta sinora per niente studiato, vale la pena riflettere per valutare le incoerenze cui concretamente può condurre la disciplina che in particolare lo riguarda e che riguarda più in generale questa materia¹⁵.

Come si è visto i professori dell’Università Cattolica sono nel ruolo unico e nazionale dei professori universitari – e a questo titolo possono partecipare alle commissioni di concorso per l’idoneità alla docenza nelle pubbliche Università – ma hanno diritti e doveri assai differenziati da quelli degli altri colleghi. L’appartenenza religiosa e l’obbligo di mantenerla sono la cifra della loro identità. Non deve quindi apparire incredibile l’ipotesi che essi, contravvenendo ai principi di neutralità e di imparzialità cui dovrebbero attenersi nello svolgere la funzione di commissari in un concorso pubblico, siano nei giudizi influenzati dalla propria appartenenza. Specie nelle materie del diritto canonico e del diritto ecclesiastico, la componente militante della loro identità cattolica e la forza espansiva della stessa identità potrebbero condizionare a tal punto l’esito di un concorso da indurre non solo a bocciare chi è di opinioni diverse ma anche a disporre delle idoneità per estendere quell’egemonia culturale cui del resto per statuto sono tenuti.

Si discute tanto della necessità di una giustizia imparziale e tuttavia il principio dell’imparzialità non ha certo meno rilievo per l’amministrazione¹⁶ alla quale la Costituzione fa obbligo di svolgere la propria attività nella realizzazione dell’interesse pubblico, evitando ogni discriminazione e arbitrio (art. 97 Cost.). L’imparzialità dell’amministrazione rappresenta un altro profilo della neutralità e delle

¹³ C. MARZUOLI, *Istruzione e servizio pubblico*, in *Istruzione e servizio pubblico*, a cura di C. Marzuoli, Bologna, Il Mulino, p. 22. Su questa linea vedi anche M. MANCO, *op. e loc. cit.*, p. 9.

¹⁴ G. AZZARITI, *Per un’Università senza condizione*, in www.costituzionalismo.it, p. 11.

¹⁵ D’altronde c’è da tempo un ripensamento della giurisprudenza e della legislazione sulla opportunità di una tutela assoluta delle organizzazioni di tendenza nell’ambito più generale della tutela dei diritti individuali e collettivi. Si tratta di un’evoluzione che taluni ritengono necessaria (N. COLAIANNI, *Voci in dialogo: organizzazioni di tendenza religiosa e diritti delle parti. Seconda voce*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, 1, pp. 215-236), mentre secondo altri “tradisce ostilità verso le associazioni religiose” (C. CARDIA, *Voci in dialogo: organizzazioni di tendenza religiosa e diritti delle parti. Prima voce*, nella stessa Rivista, pp. 203-214).

¹⁶ U. ALLEGRETTI, voce *Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, Torino, Utet, pp. 131-139.

laicità delle istituzioni repubblicane: come si è scritto, non sarebbe infatti concepibile un assetto democratico privo di una sua conformazione organizzativa ed operativa evidentemente imparziale¹⁷. L'imparzialità è funzionale all'attività amministrativa che deve realizzarsi in nome dell'interesse collettivo e non di interessi singoli o di gruppi privilegiati rispetto ad altri: l'imparzialità equivale al divieto di favoritismi, il difetto di imparzialità costituisce uno dei vizi del provvedimento amministrativo in quanto sintomo di eccesso di potere¹⁸.

A colui che esercita una funzione pubblica si chiede non solo di essere imparziale, ma anche di apparire imparziale, credibile rispetto a quell'etica pubblica che è definita come l'insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto¹⁹ (oggi contenuti esplicitamente nel Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore con D.P.R. 16 aprile 2013)²⁰ e che mira – appunto - a prevenire l'accesso alla funzione pubblica di persone suscettibili di svolgere in modo improprio la propria attività²¹. In tal senso non è sfuggito in dottrina il rapporto di strumentalità necessaria che lega l'indipendenza soggettiva a quella funzionale delle istituzioni, sottolineando come un grave meccanismo di condizionamento possa attivarsi per l'adesione di un individuo ad una specifica opzione ideale/ideologica o per la sua esplicita partecipazione ad un'organizzazione di tendenza che richiede di adeguare ai propri interessi, scopi e convenienze le scelte personali

¹⁷ F. SATTA, voce *Imparzialità della Pubblica Amministrazione*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XVII, Roma, Treccani, 1989.

¹⁸ V. CERULLI IRELLI, *Corso di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 391.

¹⁹ V. CERULLI IRELLI, *Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative*, in *La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi*, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Firenze, Passigli Editori, 2010, p. 90. Dello stesso Autore vedi *Per una politica dell'etica pubblica: controlli e disciplina delle funzioni amministrative*, in *Etica pubblica e buona amministrazione*, a cura di L. Vandelli, Milano, Franco Angeli, 2009. Sul punto vedi anche R. CAVALLO PERIN, *L'etica pubblica come contenuto di un diritto degli amministrati alla correttezza dei funzionari*, in www.robertocavalloperin.it.

²⁰ Nel Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta cui essi sono tenuti: "il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare" (art. 3, c. 1). Inoltre, il dipendente pubblico "è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità" (art. 3, c. 2).

²¹ F. MERLONI, *Le regole sull'imparzialità soggettiva del funzionario pubblico. L'accesso alla funzione*, in *La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi*, cit., p. 186.

di chiunque ne faccia parte o, quanto meno, di orientarle verso quella stessa direzione con la conseguenza di alterare così il processo psicologico in cui maturano i giudizi²².

Tra l'altro, e rimanendo strettamente all'argomento in esame, la regola del concorso pubblico, che rappresenta uno strumento essenziale per realizzare il principio di imparzialità dei pubblici uffici, perderebbe di qualsiasi significato nel caso in cui i docenti dell'Università Cattolica potessero ignorarlo in ragione della loro scelta di aderire alle condizioni ideologiche poste dall'istituzione di cui sono al servizio²³.

Anche sotto il profilo della partecipazione dei docenti dell'Università Cattolica alle commissioni dei concorsi pubblici si ripropone dunque il problema dei limiti della compatibilità tra istituzioni culturali ideologicamente caratterizzate e ordinamento scolastico statale. Un problema strutturale che resta a monte e che produce effetti tutt'altro che irrilevanti sul piano della stessa coerenza costituzionale. Approfittando, prima ancora che di un'area grigia di regole, delle contraddizioni insite nel sistema può finire così per realizzarsi il disegno di ridurre laddove possibile l'Università pubblica ad appendice dell'Università Cattolica.

Continuo insomma a pensare che l'Università Cattolica abbia tutto il diritto di selezionare il proprio personale e di esigere dai suoi professori la piena adesione alla dottrina ufficiale della Chiesa ma ritengo intollerabile che pretenda di trasferire le sue regole dentro un'istituzione che in quanto pubblica e per di più di alta formazione deve rimanere libera e indipendente.

5 - L'oggettività della ricerca scientifica e l'ideologia cattolica

Grave, sempre, ma ancor più grave e paradossale sarebbe per un docente dell'Università Cattolica che partecipa ad una commissione di concorso giudicare un candidato addebitandogli di aver prodotto pubblicazioni ideologicamente orientate e condizionate rispetto all'oggettività della ricerca scientifica.

Sull'oggettività della ricerca scientifica non varrebbe neanche spendere troppe parole tanto risulta ormai solo un mito, una costruzione – questa sì ideologica - senza più alcuna corrispondenza con la realtà nella società del disincanto. La consapevolezza della complessità del mondo che ci circonda, la diffusione della cultura e delle diverse culture attraverso i tanti strumenti che la modernità ci offre hanno contribuito in modo ormai irrevocabile a dubitare di un'immagine della scienza come

²² B. PONTI, *Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2012, specie pp. 51-53.

²³ Vedi in argomento R. CAVALLO PERIN, *Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti pubblici: un diritto costituzionale dei cittadini*, in *Foro Amministrativo: Consiglio di Stato*, 2002, p. 1998.

istanza capace di rappresentare un sapere certo e di validità universale²⁴.

D'altra parte l'oggettività della ricerca scientifica non esiste a meno che non si ritenga che lo sviluppo della conoscenza si alimenti da solo e non sia invece il risultato delle intuizioni individuali e delle idee individuali. Il processo della conoscenza comporta per sua natura la soggettività, il contributo delle convinzioni personali. C'è un modo di vedere e interpretare il mondo che non passi attraverso noi stessi?

Ogni studioso nutre sempre un interesse preliminare verso l'oggetto delle proprie ricerche, il suo apporto è non solo di tipo costruttivo ma anche valutativo e nel contempo condizionato, svolgendosi a partire dai modi con i quali la tradizione gli è stata trasmessa dalla comunità scientifica e civile nelle quali ha fatto esperienza e ha maturato le proprie riflessioni. Ogni ricerca prende inevitabilmente le mosse dalla storia personale di chi quella ricerca intende intraprendere, si ispira alle stesse convinzioni personali e attende di essere verificata o smentita da un'altra interpretazione, sempre soggettiva, per la bontà o meno degli elementi presi in esame (il principio di falsificazione, secondo la nota intuizione di Karl Popper). Nel lavoro culturale, osservava Norberto Bobbio, il punto di riferimento non è la verità ma il rigore, inteso come rigore del linguaggio, come coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati che si propongono e fanno sistema con quello²⁵. Argomentare significa persuadere ogni possibile destinatario della giustezza della nostra tesi. La ricerca rappresenta il prodotto di argomentazioni tanto più convincenti quanto più risulteranno articolate e trova precisamente nel suo carattere relazionale, nel tentativo di giustificare al meglio le proprie posizioni e nel confronto con altre ipotesi interpretative la sua ragion d'essere. In questo senso argomentare e convincere sono gli elementi costitutivi della scienza e del sapere critico²⁶.

La vera ricerca scientifica si nutre del senso di incertezza, è il mito della ricerca scientifica che sembra piuttosto puntare su un atto di fede e nello scambiare metodo critico per ideologia.

In effetti, già dalle sue origini, il concetto di ideologia assume un significato negativo, quello di manipolazione della realtà, di atteggiamento apologetico a favore di interessi di parte e teso a respingere qualsiasi forma di verifica critica, prodotto di un tempo storico cui viene negata ogni possibile universalizzabilità e funzione conoscitiva. L'uomo dell'ideologia non ha esitazioni, è liberato dal dubbio nella misura in cui si sente illuminato dall'appello che ha ascoltato una volta per tutte e nel quale trova l'indicazione di quello che

²⁴ D. INNERARITY, *Sapere e potere. Il rapporto tra due tipi di incertezze*, in *Iride*, 2009, 57, p. 290.

²⁵ Vedilo citato in M. MILLI, *Cristianesimo e diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2010, 1, p. 64.

²⁶ G. AZZARITI, *op. e loc. cit.*, p. 11.

deve pensare o fare²⁷. Il fondamentalismo ideologico è il contrario del dialogo e del confronto, non è una dottrina della persuasione, è una teoria veritativa. Ma occorre sempre distinguere fra l'ideologia e le idee. L'Università non ha certo bisogno di conformismo, vive anzi dell'autonomia del pensiero di coloro che vi operano, di coloro che non si accontentano delle opinioni consolidate giacché questo, invece, sarebbe fare ideologia. Senza idee non c'è cultura, scrive Gustavo Zagrebelsky²⁸.

Si può osservare del resto e solo di sfuggita che in un tempo caratterizzato dalla crisi se non dalla fine delle ideologie – dalla società liquida come l'ha efficacemente definita Zygmunt Bauman²⁹ - l'unica ideologia a resistere sembra proprio quella cattolica tradizionale pur mostrando nel complesso e ogni giorno che passa evidenti cedimenti strutturali.

Il progetto di riportare ad unità il pluralismo culturale che ha sempre affascinato la mente umana (*e pluribus unum*)³⁰ è, come noto, fallito da tempo nel mondo cattolico sia dal punto di vista politico che sul fronte più squisitamente ecclesiale. Nella stessa Università Cattolica si fa strada la convinzione che essa non possa più ormai ritenersi estranea ai problemi della sua inadeguatezza di fronte ad una società in rapido mutamento e all'emergere inarrestabile di una coscienza critica nei confronti degli obbiettivi che la società si propone³¹.

Papa Francesco, già nel breve periodo del suo pontificato, ha indicato come debbano muoversi la Chiesa e chi ad essa fa riferimento: “la nostra vita non ci è data come un libretto d'opera in cui c'è tutto scritto, ma è andare, camminare, fare, cercare, vedere [...] non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci [...]”³² il proselitismo è una solenne sciocchezza, è necessario conoscersi, ascoltarsi e far crescere la conoscenza del mondo che ci circonda [...]”³³ fin dai primi tempi della Chiesa esiste la tentazione di intendere la

²⁷ G. BURDEAU, voce *Ideologia*, in *Enciclopedia del Novecento*, www.treccani.it, p. 13.

²⁸ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione*, Torino, Einaudi, 2014.

²⁹ Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Bari, Laterza, 2002.

³⁰ B. SPINELLI, “Una parola ha detto Dio, due ne ho udite”. *Lo splendore delle verità*, Bari, Laterza, 2009.

³¹ F. A. SULLIVAN, *La funzione spirituale e critica di una Università Cattolica nei confronti della comunità ecclesiale*. in AA. VV., *Dibattito sulle Università Cattoliche. La funzione critica e spirituale*, a cura di R. Cantalamessa, Milano, Vita e pensiero, 1974, p. 14.

³² A. SPADARO, *Intervista a papa Francesco*, in *La Civiltà cattolica*, 2013, q. 3918, pp. 499-477.

³³ PAPA FRANCESCO – E. SCALFARI, *Dialogo tra credenti e non credenti*, Torino, Einaudi, 2013, p. 55. Sul punto vedi di papa Francesco anche l'Angelus pronunciato il 6 gennaio di quest'anno in www.vatican.va.

dottrina in un senso ideologico o di ridurla ad un insieme di teorie astratte e cristallizzate”³⁴.

Sono parole di grande significato.

Del resto dal profondo processo di trasformazione culturale in atto nessuno può davvero chiamarsi fuori. Anche le posizioni cattoliche di tipo fondamentalista sembrano ormai far parte di un passato irreversibilmente superato a tal punto che chi continuasse a sostenerle oggi e volesse rimanerne a tutti i costi imprigionato (con la stessa ostinazione del *Correttore* di Steiner) susciterebbe quanto meno un senso di stupore dove – come dice il poeta – “non so se il riso o la pietà prevale”.

** Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli studi di Firenze

³⁴ Discorso del Santo Padre ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede, tenuto il 31 gennaio 2014, in www.vatican.va.